

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Potabile, da sorgenti tributarie del Rio Bertolina, in Comune di Valle San Nicolao, rinnovata alla Soc. "S.I.I. - Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A" con D.D. n° 540 del 22.05.2018. PRATICA PROVINCIALE n° 391BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 540 del 22.05.2018

IL DIRIGENTE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.01.2018 dal Dr. Ing. Alessandro IACOPINO, Direttore Generale della società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese Spa, relativo alle rispettive derivazioni d'acqua pubblica oggetto della domanda di concessione in data 16.08.2013, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi degli articoli 2 e 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Soc. Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese – Sii Spa, con sede in Vercelli, via Fratelli Bandiera, n° 4, il rilascio/rinnovo in via di sanatoria di parte della concessione in precedenza accordata con D.P.G.R 5 febbraio 1985 n° 916, per continuare a derivare da un gruppo di 3 sorgenti tributarie del bacino del rio Bertolina, in loc. Colongo del Comune di Valle San Nicolao, una portata massima complessiva di litri al secondo 0,19 e un volume annuo complessivo di metri cubi 6.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,19 d'acqua sotterranea, a uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale – gestione del servizio idrico integrato del Comune di Valle San Nicolao), (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, a decorrere dal 27 marzo 2011, giorno successivo a quello di scadenza del precedente D.P.G.R 5 febbraio 1985 n° 916 e fino al 20 settembre 2035, data di scadenza di altra concessione assentita con D.D. 21.09.2005 n° 3.618, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis). Di prendere atto che la società di gestione del servizio idrico integrato per conto del Comune di Valle San Nicolao, ha chiesto e regolarmente acquisito:

D.D. della Regione Piemonte 16 marzo 2017, n° 105;

D.D. della Regione Piemonte 8 giugno 2017, n° 265;

D.D. della Regione Piemonte 7 settembre 2017, n° 386;

D.D. della Regione Piemonte 31 ottobre 2017, n° 462,

con cui sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"- D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n° 15/R, i rispettivi studi di definizione delle aree di salvaguardia di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto (omissis). Di disporre che, a termini dell'art. 10 comma 3 del predetto regolamento regionale, i provvedimenti di definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, (omissis) costituiscono atto integrativo del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua. Di prendere atto che nei provvedimenti di approvazione degli studi di individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile indicati al precedente punto 4, non risulta

inclusa la sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, foglio n° 9, particella n° 360, cui è stato attribuito il codice univoco (ROC) BI-S-00210, già compresa nella concessione assentita a suo tempo con D.D. 21 settembre 2005 n° 3.618 ed alla quale è associata una portata massima di litri al secondo 0,166 e un volume massimo annuo di metri cubi 5.230. Di modificare la concessione assentita con D.D. 21 settembre 2005 n° 3.618, in conseguenza della mancata individuazione delle aree di salvaguardia riferite alla sorgente BI-S-00210, mediante eliminazione di detta fonte di captazione e conseguente riduzione della corrispondente portata (litri al secondo 0,166) e volume (metri cubi 5.230) dal prelievo complessivo, affinché non ne sia tenuto conto nell'individuazione dei parametri che andranno a costituire la nuova utenza idrica unica come individuati al successivo punto 8 del presente dispositivo. Di procedere contestualmente all'adozione del presente provvedimento, alla modifica e/o omogeneizzazione delle derivazioni d'acqua praticate dalla società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese Spa, per effetto delle concessioni assentite con D.D. 21.09.2005 n° 3.618 e D.D 26.11.2013 n° 2.024, oltre che delle captazioni assentite in concessione al precedente punto 2, mediante classificazione di tutte le derivazioni in unica utenza idrica secondo i disposti dell'art. 7 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, cui far osservare una medesima scadenza, scelta fra quella più ravvicinata alla data del presente provvedimento e il pagamento di un unico canone demaniale quantificato sulla scorta della sommatoria delle singole portate medie annue assentite in concessione. Di fissare, quindi, la competenza complessiva dell'utenza idrica unica praticata dalla Soc. Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese Spa, (omissis) mediante prelievo da 14 sorgenti del bacino del torrente Quargnasca, nei Comuni di Valle San Nicolao e Bioglio, in una portata massima complessiva di litri al secondo 1,54 e in un volume massimo annuo di metri cubi 47.492, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 1,50 d'acqua ad uso potabile (omissis). Di modificare, la durata della concessione attualmente in corso di validità ed assentita con D.D 26.11.2013 n° 2.024, attribuendo alla medesima nuova scadenza nella data del 20.09.2035, data di naturale scadenza di altra concessione accordata con D.D. 21.09.2005 n° 3.618; scadenza cui fare riferimento per l'applicazione dei termini individuati dall'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, entro cui il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo delle concessioni tutte sopra elencate (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale
Dr. Roberto CAPOBIANCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.790 di Rep. del 12 gennaio 2018

ART. – 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione,

fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna,ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI